



**COPIA**

## Verbale di deliberazione N. 52 della Commissione amministratrice

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' MONTANA S.R.L. DI PARTE DELLA P.F. 3499/1 IN C.C. SOPRAMONTE (TN) SITA IN LOC. CUNA DI VASON SUL MONTE BONDONE E SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO.**

L'anno **2025**, addì **27** del mese di **maggio** alle ore **16:30**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente/Assente</b>
1	Buratti Alessia	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Assente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Tonina Alessandro	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

**Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.**

Il Vice Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

## La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento-Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati - il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – la p.f. 3499/1 in C.C. Sopramonte sita in loc. Cuna del Vason sul Monte Bondone;

accertato che sul bene immobile descritto al punto precedente gravano diritti di uso civico a favore della locale comunità di Sopramonte;

presa visione della prima richiesta pervenuta da parte della società Montana S.r.l. assunta a prot. n. 1275 in data 08/06/2017 di installare sulla citata p.f. 3499/1 del C.C. Sopramonte, in prossimità del punto panoramico che precede il parcheggio Rocce Rosse ed in particolare in corrispondenza dell'area pedonale dove è posizionato il punto informativo del Patto territoriale, un binocolo a gettone;

precisato che la manutenzione e le relative spese di assicurazione del binocolo sono a carico della società Montana S.r.l. come dalla stessa dichiarato nella nota prot. 1275 di data 08/06/2017;

atteso che il posizionamento del binocolo in quell'area si propone di valorizzare la vista panoramica sul Brenta, Adamello e Paganella che, assieme alla tabella sinottica esplicativa presente in loco, rende l'iniziativa di sicuro interesse sotto il profilo turistico e di valorizzazione del Monte Bondone;

ritenuto di rinnovare la durata della concessione per ulteriori anni sei verso corresponsione di un canone annuo di Euro 25,00, da versare in soluzione unica alla firma del contratto;

considerato che la Commissione amministratrice ha valutato positivamente l'iniziativa che si inserisce nelle attività di promozione del Monte Bondone;

considerato che sul medesimo immobile gravano diritti di uso civico e che, si rende quindi necessario procedere alla relativa sospensione ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.P. n. 6/2005 e s.m.;

valutata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di sottoscrivere con sollecitudine il contratto di concessione;

aggiunto che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

vista la Legge n. 1766 del 16/06/1927, il R.D. n. 332 del 26/02/1928 e la Legge n. 168 del 20/11/1971 in materia di beni di uso civico;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m.;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le

modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 16 di data 16/12/2024, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2025-2026-2027;
- la deliberazione n. 80 di data 23/12/2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2026-2027;

visto il Regolamento di contabilità dell' Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti dei presenti;

delibera

1. di sospendere per il periodo di sei anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione di cui al successivo punto n. 3, il diritto d'uso civico insistente su parte della p.f. 3499/1 del C.C. di Sopramonte per la superficie complessiva di circa 2 metri quadrati, come posto in evidenza nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di concedere in uso alla società Montana s.r.l., c.f. e p.iva 01023220229 con sede in Trento (TN) strada di Vason 70, parte della p.f. 3499/1 del C.C. di Sopramonte per la superficie di circa 2 metri quadrati per il periodo di anni sei decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione di cui al successivo punto n. 3, verso corresponsione di un canone annuo di Euro 25,00 (valore in deroga al minimo annuo previsto dal regolamento "Criteri per la concessione a privati di terreni con finalità d'uso diverse da quelle agro-silvo-pastorali);
3. di approvare lo schema di concessione in uso di parte della p.f. 3499/1 del C.C. di Sopramonte per una superficie complessiva di circa 2 metri quadrati alla società Montana S.r.l., nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato C);
4. di imputare l'entrata complessiva di Euro 150,00 al capitolo 900 "Affitto terreni e concessione sfalcio prati" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2026-2027, dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che tale entrata risulta esigibile alla data di sottoscrizione del contratto di concessione entro l'esercizio 2025;
5. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
6. di autorizzare il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto alla sottoscrizione della citata concessione da stipularsi con la società Montana s.r.l.;
7. di destinare le somme introitate al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Sopramonte, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L
9. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
  - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO  
F.to Paolo Visconti

IL VICE PRESIDENTE  
F.to Alessia Buratti

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

---

Allegati:

AllegatoA_posizione binocolo.pdf
----------------------------------

AllegatoB_Stato attuale.pdf
-----------------------------

AllegatoC_Schema_contratto_adWeb.pdf
--------------------------------------

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

**Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 08/06/2025

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE  
Maurizio Fraizingher